



Convenzione tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la FIEG e l'USPI

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DPR 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali e l'USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, si stabilisce quanto segue:

1. Gli editori associati alla FIEG ed all'USPI possono effettuare la consegna delle copie d'obbligo dei giornali quotidiani e dei periodici alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in forma cumulativa.
2. Fa eccezione al punto 1) il primo fascicolo (numero 0 e/o numero 1) di un quotidiano o periodico che esca per la prima volta: questo verrà inviato singolarmente, contestualmente alla prima distribuzione al pubblico.
3. L'elenco in due copie di cui al comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento deve indicare la ragione sociale dell'editore compreso l'indirizzo postale o e-mail e/o un numero di fax di riferimento (ai fini della ricevuta di cui al punto 5), il nome della testata, l'indicazione delle eventuali diverse edizioni locali e il numero di edizione di ogni singolo esemplare consegnato. Per i giornali, vanno indicati gli eventuali giorni di sciopero, a giustificazione delle relative mancanze.

4 a) La consegna può essere eseguita, **per i giornali quotidiani, plurisettimanali (meno di 5 uscite a settimana) e settimanali** e relativi supplementi e allegati, **ogni tre mesi**, a scadenze differenziate per Regioni (tenuto conto della distribuzione delle imprese editoriali sul territorio) secondo il seguente calendario :

- 1) nel mese di gennaio: le copie distribuite al pubblico nel 4° trimestre dell'anno precedente dagli editori con sede principale in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 2) nel mese di febbraio: le copie distribuite al pubblico nel 4° trimestre dell'anno precedente dagli editori con sede principale in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 3) nel mese di marzo: le copie distribuite al pubblico nel 4° trimestre dell'anno precedente dagli editori con sede principale in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

- 4) nel mese di aprile: le copie distribuite al pubblico nel 1° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 5) nel mese di maggio: le copie distribuite al pubblico nel 1° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 6) nel mese di giugno: le copie distribuite al pubblico nel 1° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 7) nel mese di luglio: le copie distribuite al pubblico nel 2° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 8) nel mese di agosto: le copie distribuite al pubblico nel 2° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 9) nel mese di settembre: le copie distribuite al pubblico nel 2° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 10) nel mese di ottobre: le copie distribuite al pubblico nel 3° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 11) nel mese di novembre: le copie distribuite al pubblico nel 3° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 12) nel mese di dicembre: le copie distribuite al pubblico nel 3° trimestre dell'anno dagli editori con sede principale in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

4 b) La consegna può essere eseguita, per i **periodici quattordicinali, quindicinali, mensili e di altra periodicità** e relativi supplementi e allegati, **ogni sei mesi**, a scadenze differenziate per Regioni secondo il seguente calendario :

- 1) nel mese di gennaio: i periodici usciti nel 2° semestre dell'anno precedente nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 2) nel mese di febbraio: i periodici usciti nel 2° semestre dell'anno precedente nelle regioni Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 3) nel mese di marzo: i periodici usciti nel 2° semestre dell'anno precedente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 4) nel mese di luglio: i periodici usciti nel 1° semestre dell'anno nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige;
- 5) nel mese di settembre: i periodici usciti nel 1° semestre dell'anno nelle regioni Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche;
- 6) nel mese di ottobre: i periodici usciti nel 1° semestre dell'anno nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

5. I pacchi vanno indirizzati alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Viale Castro Pretorio 105, 00185. I pacchi contenenti i quotidiani, i plurisettemanali e i settimanali devono essere indirizzati all' "Ufficio Giornali", i pacchi contenenti gli altri periodici all' "Ufficio Periodici".


Se la consegna avviene tramite corriere, deve essere effettuata presso l'Ufficio Posta (piano seminterrato, stanza n. 94 nei seguenti orari: lunedì e giovedì 8.30-12.30; 14.30-17.30; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30. L'Ufficio rilascerà apposita ricevuta di avvenuta ricezione del plico, che dovrà essere confezionato e dovrà riportare i dati a norma dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 252/2006 e inoltre dovrà essere accompagnato dall'elenco di cui al punto 3.

Dopo aver verificato il contenuto del plico e la sua conformità all'elenco allegato dal mittente, la Biblioteca provvederà a restituire via fax, per posta o via e-mail, opportunamente vidimata, la copia dell'elenco dei documenti inviati.

6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, ai fini del rispetto del calendario di consegne di cui sopra fa fede la data del timbro postale di spedizione del plico.

7. La presente convenzione si applica per quattro anni e potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti.

Per la Biblioteca Nazionale Centrale: Il Direttore (Dott. Osvaldo Avallone)



Per la FIEG:




Direttore Generale (Prof. Alessandro Brignone)



Per l'USPI:

Il Segretario Generale (Avv. Francesco Saverio Vetere)



Roma, 16 gennaio 2008